



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali di
Monza
Verona

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

e, p.c.,

Al Capo dell'Ispettorato generale

Ai sig. Presidenti delle Corti di appello di
Milano
Venezia

Oggetto: importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 sulle istanze rivolte al giudice tutelare -
Rif. Prot. DAG 5909.E del 10.01.2024 e 56960.e del 13.03.2024

Sono pervenuti a questa Direzione generale due quesiti (allegato 1), volti a chiarire se debba essere versato l'importo forfettario di cui all'articolo 30, d.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte al giudice tutelare; in particolare, è stato chiesto di precisare se l'importo forfettario sia dovuto per *“le istanze di cui all'art. 320 c.c. e per i nulla osta al rilascio di documenti”*.

Inoltre, il tribunale di Verona, che partecipa alla sperimentazione del *“tribunale online”*, ha segnalato che la modulistica resa disponibile agli utenti imporrebbe di *default* il versamento dell'importo forfettario, in modo da rendere altrimenti impossibile l'avvio della procedura.

Tale il tema dei quesiti e delle segnalazioni pervenute dagli Uffici, si osserva quanto segue.

Come anche indicato dal Tribunale di Monza, la Direzione generale della giustizia civile ha già fornito indicazioni in merito al versamento dell'importo forfettario per le istanze rivolte al giudice tutelare, con circolare prot. DAG 70387.U del 14 maggio 2014 (allegato 2).

Nella richiamata circolare, condivisa con l'Ufficio legislativo e indirizzata anche all'Ispettorato generale, è stato precisato che *“le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità. Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo*



giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate. Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione".

Tale principio - che, come illustrato nella medesima circolare, trova applicazione anche alle istanze di cui all'art. 320 c.c. – risulta tuttora valido e pienamente efficace, sì da doversi ribadire il contenuto e le indicazioni impartite con la richiamata nota prot. DAG 70387.U del 14 maggio 2014.

Resta ferma la debenza dell'importo forfettario per i procedimenti di apertura della tutela finalizzati alla nomina del tutore.

Atteso che le istanze rivolte al giudice tutelare non soggiacciono al pagamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30, d.P.R. n. 11/2002, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 285 del medesimo testo di legge, secondo cui il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti se tale importo non risulta versato.

Si richiede pertanto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di porre in essere ogni intervento utile a modificare l'impostazione della modulistica e degli applicativi a servizio del *tribunale online* che, secondo quanto segnalato dagli uffici, impedirebbe il deposito delle istanze rivolte al giudice tutelare in mancanza del versamento dell'importo in parola.

Si invitano i Presidenti delle Corti di appello di Milano e Venezia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto richiamando all'osservanza della circolare DAG 70387.U del 14 maggio 2014.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo